

CORSO

Formazione Base per DIRIGENTI

TITOLO DISPENSA

**LA SALUTE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO**

Docente:

Dott.ssa Gioconda Rapuano

14 NOVEMBRE 2013

Unioncamere Toscana – Via Il Magnifico,24, Firenze



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

La sicurezza nei contratti di appalto,
d'opera o di somministrazione:
I rischi da interferenze.

A cura di:
Dott.ssa Gioconda Rapuano



Definizioni


- **Lavori:** attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere
- **Opera:** insieme di lavori edili o di genio civile
- **Appalti pubblici di forniture:** appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti
- **Appalti pubblici di servizi:** appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi quali manutenzione e riparazione, ricerca e sviluppo, trasporto, servizi sanitari e sociali...
- **Appalti pubblici di lavori:** appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione (...) relativamente a lavori o opere.



LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La prevenzione del decreto 81/2008: schema semplificativo

La pianificazione della sicurezza



Art.26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

ART. 7 Comma 1 d.lgs. 626/94 - Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

1

verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

2

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

3

Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

N.B.



Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:



3

Il datore di lavoro committente **promuove la cooperazione** ed il coordinamento di cui al comma 2, **ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3 bis

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

3 ter

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, **devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.**



1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidentati sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Art. 26 comma 3 TU SICUREZZA(ex LEGGE 123/2007 – Art.3, comma 3)
**OBBLIGO DI ELABORARE UN DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per **eliminare le interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione del contratto.

Le disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 + D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Modifiche all' art. 26 – comma 3

- **Aggiornamento del DUVRI in relazione all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture**
- **Redazione del DUVRI, nel caso di specifico appalto, da parte di "soggetto titolare del potere decisionale e di spesa" nel campo di applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163**
- **Inserimento del comma 3 bis: esclusione dell'obbligo della redazione del DUVRI nel caso dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature nonché dei lavori o dei servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, "sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI"**



Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98

Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito , nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.



Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98
Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.



Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98
Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.





Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98

Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno , sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

13



Art. 32 D. L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98

Sostituzione commi 3 e 3 bis art. 26

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

14



La redazione del DUVRI è un **compito delegabile dal datore di lavoro**, ai sensi dell'art.17 TU Sicurezza, alle forme e alle condizioni di cui all'art.16.



N.B.

**NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
IN GENERE IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

15



Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti pubblici), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

16



QUANDO DEVE ESSERE REDATTO IL DUVRI
Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito

N.B.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto, art. 3 lett. a) della legge 123/07



DUVRI:
specifica tecnica ai sensi dell'art.68 del d.lgs. 163/07 (Codice contratti pubblici)

Deve essere messo a disposizione dei soggetti partecipanti affinché questi possano comprendere anche come l'Amministrazione sia giunta a determinare i **costi della sicurezza non soggetti a ribasso** tramite l'individuazione delle misure necessarie all'eliminazione o almeno alla riduzione dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti per lo specifico appalto.



Contratti pubblici di forniture e servizi nei settori ordinari

D.P.R. 207/10 – *Servizi e Forniture Pubblici*

PARTE IV – Contratti Pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari (artt. 271-338)

TITOLO I – programmazione e Organi del procedimento

N.B.

Art. 271 - Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.



Art. 272. Il responsabile del procedimento nei contratti di F&S

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

Art. 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l'acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

<.....>

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice.

N.B.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.



Il Responsabile del procedimento

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

l) svolge, su delega del soggetto di cui all'art 26 comma 3 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, i compiti ivi previsti.

risoluzione nell'ambito pubblica dell'individuazione del soggetto deputato a svolgere, anche se tramite delega, i compiti definiti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08

N.B.

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI: forniture e servizi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione

D.P.R. 207/10 – *S e F Pubblici*

La progettazione

Art. 279 – Progettazione di servizi e forniture

N.B.

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il **progetto contiene**:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI: forniture e servizi

LA PROGETTAZIONE DI S&F



Art. 279. Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione

LA PROGETTAZIONE DI S&F

c) ~~il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con *indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)*~~

N.B.

d) il **prospetto economico** degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

f) lo schema di contratto.

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI - forniture e servizi



LE MISURE DI PREVENZIONE NEL DUVRI

QUALI RISCHI DEVE VALUTARE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Tra i rischi già individuati nel **DVR** (art.28 TU): solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell'appaltatore (dovrà pertanto essere operata una selezione dei rischi da DVR) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori** rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;



QUALI RISCHI DEVE VALUTARE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

- rischi derivanti da **sovrapposizioni** di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- **rischi immessi** nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- **rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente**, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, **ulteriori** rispetto a quelli ordinari dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di **esecuzione particolari** (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari tipici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.



VARIANTI

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del lavoro, del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del **DUVRI** ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.



Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

DAI RISCHI INTERFERENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E DEI RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA

Nel DUVRI, **non** devono essere riportati i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Per detti rischi devono essere individuate le misure atte ad eliminare /ridurre i rischi.

La spesa che l'Amministrazione deve sostenere per l'eliminazione/riduzione dei rischi costituisce costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta.

27



ESEMPI DI MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc)
- b) le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel **DUVRI** per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel **DUVRI**;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel **DUVRI** (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc)

28



ESEMPI DI MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI INTERFERENTI

- e) le procedure contenute nel **DUVRI** e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel **DUVRI** ;
- g) le misure di coordinamento previste nel **DUVRI** relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.



D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 + D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Modifiche all' art. 26 – comma 3


Inserimento del comma 3 ter: nei casi in cui il contratto sia affidato dalle centrali di committenza (art. 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente:

- il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



LE AZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Le linee guida delle Regioni e P.A. per la redazione del DUVRI e la stima dei costi della sicurezza





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



Art.26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

<http://www.itaca.org>







La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l'evoluzione del sistema di tutela
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106



Il nuovo sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia: Introduzione

A cura di:
Dott.ssa Gioconda Rapuano



Unioncamere
Toscana




ti **FORMA**
consulenza e formazione



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

TITOLO 1°: i soggetti responsabili della gestione della sicurezza

IL DATORE DI LAVORO





«datore di lavoro»:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



Il datore di lavoro **NON** può delegare le seguenti attività:

- a) **la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28**
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

- b) **la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in azienda (RSPP).**



- a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo;
- b) **designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle **capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- g-bis) comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al **rischio di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;**
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, **copia del documento di valutazione dei rischi**, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lett. r). Il documento è consultato in azienda;



- p) elaborare il **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI** anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) **comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA**, e per il loro tramite al SINP in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i **dati relativi agli infortuni sul lavoro** che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (entro 6 mesi dall'istituzione del SINP) e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (attraverso denuncia art. 53 T.U. 1124/65);
- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;**



- t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni previste. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di **apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare la riunione periodica**;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



- aa) Comunicare telematicamente all'INAIL e all'IPSEMA, e per il loro tramite, al SINP i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito a:**
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui alla precedente lett. r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81


“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

i soggetti della prevenzione aziendale








Modello gerarchico rigido





Modello di prevenzione partecipata





Offica sinergica, di confronto, di
concertazione e NON di contrapposizione
nonostante:

- Ruoli
- Responsabilità
- Ambiti di azione DIVERSI



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i
lavoratori





Responsabile servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all' art. 32 facente parte del servizio



Il datore di lavoro **organizza** il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni

Il ricorso a persone o servizi esterni è **obbligatorio** in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti, ciò non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità

Gli addetti devono possedere capacità e requisiti professionali e devono essere in numero sufficiente

Devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati

Non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico



Il Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda è obbligatorio nei seguenti casi:

- Aziende industriali di cui al D.lgs. 334/99 (incidenti rilevanti)
- Centrali termoelettriche
- Impianti ed installazioni di cui al D.lgs. 230/95 (rad ionizzanti)
- Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- Aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

IN TALI CASI IL R.S.P.P. DEVE ESSERE INTERNO



- Individuare e valutare i rischi e individuare relative misure di sicurezza
- Elaborare misure protettive e preventive e i sistemi di controllo di tali misure
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proporre i programmi di informazione e formazione
- Partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica
- Fornire ai lavoratori adeguata informazione



Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 addetti



RIUNIONE PERIODICA


Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- Il medico competente, ove nominato
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti

- Il documento di valutazione dei rischi
- L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute




Il Rls deve segnalare preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende effettuare



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81


Il Sistema aziendale di prevenzione: Art. 50 ATTRIBUZIONI RLS



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Il Sistema aziendale di prevenzione: Art. 50 ATTRIBUZIONI RLS

Rappresenta i lavoratori in tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro





La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze

A cura di:
Dott.ssa Gioconda Rapuano



Unioncamere
Toscana

ti fOrma

consulenza e formazione



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La prevenzione incendi

La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell'ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari:

Riduzione al minimo delle occasioni di incendio;

Stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;

Limitata produzione di fuoco e fumi all'interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini;

Possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni;

Possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza.



LA SICUREZZA EQUIVALENTE

Le azioni Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro.



Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio:

- » Realizzazione di impianti elettrici a Regola d'Arte;
- » Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, etc.;
- » Installazione di impianti parafulmine;
- » Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili;
- » Ventilazione dei locali;
- » Utilizzo di materiali incombustibili;
- » Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla;
- » Mantenere separati i combustibili dai comburenti;



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La protezione PASSIVA

L'insieme delle misure di protezione che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto sono quelle che hanno l'obiettivo di limitare gli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo.

Esempi:

1. Barriere antincendio;
2. Isolamento dell'edificio;
3. Muri tagliafuoco, schermi;
4. Strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, commisurati ai carichi d'incendio;
5. Sistemi di ventilazione;
6. Sistema di vie d'uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell'ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.




La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La protezione PASSIVA

Non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto.

Obiettivo: **limitazione degli effetti dell'incendio nello spazio e nel tempo** (es.: garantire l'incolumità dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione - contenere i danni a strutture, macchinari, beni).

- **Barriere antincendio:**
 - **isolamento;**
 - **distanze di sicurezza** esterne ed interne;
 - **muri tagliafuoco.**
- **Strutture con resistenza al fuoco** commisurata ai carichi d'incendio;
- **Materiali classificati alla reazione al fuoco;**
- **Sistemi di ventilazione;**
- **Sistema di vie d'uscita** commisurate al massimo affollamento ipotizzabile;





L'insieme delle misure di protezione che richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto sono finalizzate alla precoce rivelazione d'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento dello stesso.


Esempi:

1. Estintori;
2. Rete idrica antincendi;
3. Impianti di rivelazione automatica d'incendio;
4. Impianti di spegnimento automatici;
5. Dispositivi di segnalazione e d'allarme;
6. Evacuatori di fumo e di calore.



Misure di protezione che richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto, finalizzate alla precoce rilevazione dell'incendio, alla segnalazione e all'azione di spegnimento.

- ✓ Estintori
- ✓ Rete idrica antincendio
- ✓ Impianti di rivelazione automatica d'incendio
- ✓ Impianti di spegnimento automatici
- ✓ Dispositivi di segnalazione e d'allarme
- ✓ Evacuatori di fumo e calore





La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La protezione ATTIVA

Tipo di incendio	Tipo di estintore			
	CO ₂	Polvere	Schiuma	Halon
 A FUOCHI DI SOLIDI	SI <i>(Effetto scarso)</i>	SI	SI <i>(Effetto scarso)</i>	NO
 B FUOCHI DI LIQUIDI	SI	SI	SI	SI
 C FUOCHI DI GAS	SI	SI	NO	SI
 D FUOCHI DI METALLI	NO	SI <i>(Polveri speciali)</i>	NO	NO
 E APPARECCHI ELETTRICI	SI	SI	NO	SI



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La protezione ATTIVA

Segnaletica di sicurezza

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il titolo V del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e gli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII stabiliscono le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici rientranti nel campo di applicazione del decreto. (Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha sostituito, per quanto concerne la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493).

Definizioni (Art. 162)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro: *una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, o che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;*

Segnale di divieto: *un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;*

Segnale di avvertimento: *un segnale che avverte di un rischio o pericolo;*

Segnale di prescrizione: *un segnale che prescrive un determinato comportamento;*

Segnale di salvataggio o di soccorso: *un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;*



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Piano di emergenza

Contiene quelle informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- Messa in sicurezza degli impianti di processo;
- Compartimentazione e confinamento dell'incendio;
- Protezione dei beni e delle attrezzature
- Estinzione completa dell'incendio



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Piano di emergenza : gli obiettivi

Consentire la migliore gestione possibile degli incidenti ipotizzati, determinando delle sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee al fine di controllare le conseguenze dell'incidente stesso

Nel piano di emergenza sono contenute le informazioni-chiave da mettere in atto per i primi momenti secondo i seguenti obiettivi principali:

- ✓ *Salvaguardia ed evacuazione delle persone (obiettivo primario);*
- ✓ *Messa in sicurezza degli impianti;*
- ✓ *Confinamento dell'incendio;*
- ✓ *Protezione dei beni e delle attrezzature;*
- ✓ *Tentare l'estinzione dell'incendio.*





D.Lgs 81 / 08

Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare:

Let. f Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni dell'art. 43 (disposizioni generali). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti



D.Lgs 81 / 08

Art. 46 - Prevenzione incendi

Fermo restando quanto previsto dal D. lgs. 139/2006

1. (...) I ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti (DM 10/3/98) nei quali sono definiti i criteri diretti ad individuare:
 - a: misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - misure precauzionali di esercizio;
 - metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - criteri per la gestione delle emergenze;
- b: le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione



DPR 37 del 12/01/99

Art. 5 – Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

- Obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza e antincendio e di effettuarne manutenzione periodica;
- Assicurare adeguata formazione, informazione al personale dipendente sui rischi antincendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio



DM 10/03/98

Stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitare le conseguenze qualora esso si verifichi.

Art. 6: Designazione degli addetti al Servizio antincendio

Art. 7: Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Teoria della combustione


Combustione: reazione chimica sufficientemente rapida, tra una sostanza combustibile ed un comburente, che dà luogo allo sviluppo di calore, fiamma, fumi e luce.

La condizione necessaria per avere una combustione, è la contemporanea presenza del **COMBUSTIBILE**, del **COMBURENTE** e di una sorgente di calore (**INNESCO**).

Al mancare di uno di questi elementi l'incendio non si origina, oppure si spegne se è in atto.



Il Triangolo del fuoco





Classificazione dei fuochi

La scelta dell'estinguente va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere:

Classe A: fuochi di solidi con formazione di ceneri;
Classe B: fuochi di liquidi infiammabili;
Classe C: fuochi di gas infiammabili;
Classe D: fuochi di metalli

Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi che è in grado di estinguere (esempio: 21A -89B – C).

I numeri di cui all'esempio indicano la capacità estinguente di quel determinato estintore, pertanto più elevati saranno i numeri, maggiore sarà la capacità estinguente



Processo della combustione

Le possibili fonti di calore:

1. **Accensione diretta:** quando una fiamma o una scintilla o altro materiale incandescente, entra in contatto con un combustibile in presenza di ossigeno.
2. **Accensione indiretta:** quando il calore necessario all'innesco perviene al combustibile sotto forma di convezione e/o conduzione del calore, irraggiamento termico;
3. **Attrito:** quando il calore necessario viene prodotto dallo sfregamento di due materiali;
4. **Autocombustione:** quando il calore necessario viene prodotto dallo stesso combustibile (ad es. reazioni chimiche, processi ossidativi ecc.).




Azioni Estinguenti

Per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi:

1. **SEPARAZIONE:** allontanamento del combustibile non ancora in combustione da quello in combustione;
2. **SOFFOCAMENTO:** Eliminazione del contatto fra combustibile e comburente;
3. **RAFFREDDAMENTO:** Riduzione dell'incendio



FORMAZIONE degli ADDETTI ANTINCENDIO



A Attività a rischio di incendio **BASSO**
(durata 4 ore)

B Attività a rischio di incendio **MEDIO**
(durata 8 ore)

G Attività a rischio di incendio **ELEVATO**
(durata 16 ore)

Corsi con i VV.F. (convenzione MIUR/MI):

corso di 8 ore in presenza

+ 8 ore su CD multimediale

+ esame di idoneità tecnica obbligatoria

+ esercitazioni di spegnimento fuoco una volta all'anno (D.M. 10/3/98)



FORMAZIONE degli INCARICATI di PRIMO SOCCORSO

D.M. 388/03 (ai sensi art. 45 D.Lgs. 81/08)




<p>Aziende gruppo A rischio rilevante > 5 lavoratori con indice infortunistico > 4 > 5 lavoratori comparto agricoltura</p>	<p>Corso di almeno 16 ore + aggiornamento triennale</p>
<p>Aziende gruppo B > 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A</p>	<p>Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale</p>
<p>Aziende gruppo C < 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A</p>	<p>Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale</p>

- **Formazione teorica e pratica**
- **impartita da medico**
con eventuale collaborazione di personale infermieristico



D.Lgs 81 / 08



Misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08)

- Eliminare i rischi
- Ridurre i rischi alla fonte
- Programmazione e prevenzione
- Sostituire pericoloso con meno pericoloso
- Rispetto ergonomia
- Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- Limitare il numero dei lavoratori esposti
- Limitare l'uso di agenti
- Controllo sanitario
- Allontanamento dei lavoratori
- Misure igieniche
- Misure di protezione
- Misure di emergenza
- Segnali di sicurezza e avvertimento
- Manutenzione regolare
- Informazione e formazione**
- Adeguate istruzioni



La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l'evoluzione del sistema di tutele
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106

I sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro:
Introduzione

A cura di:
Dott.ssa Gioconda Rapuano



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

- GIA' IL D.LGS. 626/94 PREVEDEVA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA COME UNA ORGANIZZAZIONE IN CUI SONO DEFINITE RESPONSABILITÀ, COMPETENZE, FUNZIONI ED AZIONI.**



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

LA LEGGE 3 agosto 2007, n. 123

La Legge 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 (art. 25-septies) ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.



Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito della attività normativa avvenuta nel 2007, anche il nuovo testo sulla sicurezza e salute sul lavoro del 2008 si ricollega al D.Lgs. 231/01, fornendo indicazioni su un modello di organizzazione e gestione per la sicurezza così definito:

“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”



Il percorso iniziato nel 2001 con l'introduzione della responsabilità "penale" delle società, sino alle ultime recenti integrazioni, ha messo sempre più in evidenza la necessità di un'efficiente organizzazione d'impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi. L'adeguamento a questa normativa costituisce lo strumento e l'opportunità per assicurare tali risultati.



1. Il D.Lvo 231/01 : La responsabilità "penale" delle società. Sintesi

Il decreto legislativo **231/2001** ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente ovvero da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza



Responsabilità dell'Ente

L'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;

b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti citati.

L'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



La responsabilità ex D.Lgs 231/01 è una “**responsabilità diretta**” in quanto deriva da un fatto proprio dell'ente, cioè da una “**colpa dell'organizzazione**” **dell'impresa** (ed autonoma rispetto alla responsabilità dell'autore del reato) cfr. Trib. Milano Gip, 26 febbraio 2007; cfr. anche Cass pen, sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

✓ Art. 30 d.lgs. 81/08:

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

Art. 30 d.lgs. 81/08:

- ✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

- ✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al **British Standard OHSAS 18001:2007** si presumono conformi ai predetti requisiti per le parti corrispondenti

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Le procedure vengono recepite con decreto del Ministero del lavoro.

Le imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono chiedere finanziamenti da parte dell'INAIL per l'adozione del modello di organizzazione e di gestione.



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”

Art. 1 Soggetti

Il decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

Art. 5 Responsabilità dell’ente

L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale
- art. 24 “indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico...”
- art. 25 “concussione e corruzione”
- art. 25-bis “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”
- art. 25-ter “reati societari”
- art. 25-quater “delitti con finalità di terrorismo...”
- art. 25-quater 1. “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale
 - art. 25-quinques “delitti contro la personalità individuale”
 - art. 25 “concussione e corruzione”
 - art. 25-sexies “abusi di mercato”
 - art. 25-septies “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
 - Art.25-octies “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- in continua evoluzione



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 co. 2):

- a) Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire
- c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 co. 2):

- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello
- e) Introdurre un modello disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- a) Analisi dei rischi potenziali: con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si parte da una completa e corretta valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 81/08
- b) Costruzione e valutazione del sistema di controllo preventivo attraverso il Codice Etico, valida struttura organizzativa, gestione operativa e monitoraggio del sistema, coinvolgimento del personale, formazione e addestramento del personale



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Codice etico: documento ufficiale, adottato ed approvato dal vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell'Ente ai quali devono adeguarsi tutti i collaboratori dell'Ente

Struttura organizzativa: sistema formalizzato e chiaro in termini di attribuzione di ruoli e di responsabilità

Gestione operativa: predisposizione di specifici protocolli di controllo

Sistemi di monitoraggio: periodica attività di controllo e monitoraggio, mirata a verificare la funzionalità e l'efficienza del sistema



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza? D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Formazione:

adeguato programma di formazione, diversificato per frequenza e contenuti in funzione dei destinatari (soggetti apicali, soggetti sottoposti, organismi di vigilanza) e dei differenti livelli di responsabilità

Comunicazione e coinvolgimento del personale:

la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole – ovvero emessa da un livello adeguato – chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?


OPPORTUNITÀ PERSEGUIBILI (MOTIVAZIONE)

- ✓ Migliore qualità prestazioni
 - ✓ Aumentare la sicurezza nei posti di lavoro
 - ✓ Spinta all'innovazione
 - ✓ Crescita reputazione aziendale
 - ✓ Attrazione utenti territorio
 - ✓ Sviluppo qualitativo del territorio di appartenenza
 - ✓ Evitare sprechi (educare)
 - ✓ Ottimizzare consumi (energia)
-  minor inquinamento



Perché predisporre uno strumento di gestione della sicurezza?

RISULTATI POTENZIALI

- ✓ Benessere psico-fisico dipendenti
 - ✓ Migliore vivibilità nei posti di lavoro
 - ✓ Riduzione assenteismo
 - ✓ Azzeramento/riduzione infortuni e malattie professionali
 - ✓ Prestazioni sempre più qualificate a minor costo
 - ✓ Maggiore fiducia degli utenti
- 



Le condizioni di applicabilità della responsabilità

- Commissione di uno dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata;
- Commissione di uno dei suddetti reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all'interno della Società, oppure di un sottoposto alla sua vigilanza;
- Sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell'Ente derivante dalla commissione del reato



..Clausola esimente

L'Ente in accordo con quanto previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001, è esente da responsabilità per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale" se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'OdV.



Clausola esimente

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Se il reato è stato commesso da soggetti **sottoposti** alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza** da parte degli **organi dirigenti degli obblighi di direzione o di vigilanza**

In ogni caso se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOGC idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l'ODV ha diligentemente svolto le sue funzioni, si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e, quindi, la responsabilità dell'Ente.



Clausola esimente

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Art. 16 comma 3 d.lgs. 81/08

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo, di cui all'art. 30 comma 4



LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Il comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un MOGC, in particolare, le lettere a) e b) si riferiscono espressamente a due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

l'identificazione dei rischi: ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale settore/area di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;

la progettazione del sistema di controllo: ovvero la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare o ridurre il livello dei rischi identificati.



Passi operativi per la costruzione del MOGC

1. **Analisi dei rischi potenziali e identificazione dei processi sensibili/funzioni coinvolte;**
2. **Analisi del sistema dei controlli esistenti;**
3. **Costruzione della Matrice Rischi;**
4. **Piano di miglioramento;**
5. **Costruzione Documenti del MOGC:**
 - a) **Codice Etico;**
 - b) **Sistema Sanzionatorio;**
 - c) **Procedure;**
6. **Individuazione e nomina dell'OdV.**



Analisi dei rischi potenziali e identificazione dei processi sensibili/funzioni coinvolte

L'analisi dei rischi è, senza dubbio, l'asse portante nella costruzione del MOGC.

Dalle conclusioni dell'analisi discendono direttamente gli elementi intorno ai quali definire le condizioni di organizzazione, gestione e controllo previste nel modello medesimo.

L'analisi dei rischi principalmente muove dalla ricognizione dell'attività aziendale, dal censimento della organizzazione aziendale, dalla distribuzione dei compiti e delle responsabilità, dal sistema delle deleghe e dei poteri (quali soggetti hanno poteri gestionali, per quali tipologie di attività, per quale estensione economica) e sui processi di formazione e attuazione delle decisioni.



I riferimenti volontari internazionali e nazionali

- ✓ OHSAS 18001:99 **specificata tecnica (certificabile)**
Guide to occupational health and safety management system: Specification.
- ✓ OHSAS 18002:99 **specificata tecnica (certificabile)**
Guide to occupational health and safety management system. Guidelines for the implementation of OHSAS 18001.
- ✓ OHSAS 18001:2007 **specificata tecnica (certificabile)** -
Occupational health and safety management system: Requirements.
- ✓ UNI-INAIL 2001 **linea guida**
Linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro (SGSL).



I riferimenti volontari internazionali e nazionali

I Sistemi di Gestione

Sistema di gestione
per la qualità

UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di gestione
delle informazioni

ISO/IEC 27001:2005

Sistema di gestione
per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

BSI OHSAS 18001:2007


Linee guida UNI-INAIL

Sistema di gestione
per la sicurezza alimentare

ISO 22000:2005

Sistema di gestione
ambientale

ISO 14001:2004



Sistema di gestione etica

SA 8000




Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

TITOLO 1°: art.30 Modelli di organizzazione e gestione

I Sistemi di Gestione e l'approccio per processi

Il sistema di gestione






I Sistemi di Gestione e l'approccio per processi

Ciclo di Deming

Il Sistema è dinamico



Indicazioni per l'adozione di un Sistema di Gestione

Il documento, congiuntamente alla tabella di correlazione allegata, ha l'obiettivo di **fornire indicazioni alle Aziende** che si sono dotate o che, in attesa della definizione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano:



Indicazioni per l'adozione di un Sistema di Gestione

- a) accertare, in un processo di autovalutazione, la **conformità del proprio Modello** ai requisiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, per le parti corrispondenti;
- b) apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al **sistema di controllo** (articolo 30 c.4) ed al **sistema disciplinare** (articolo 30 c.3).



Indicazioni per l'adozione del Sistema Disciplinare

RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008	RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO;	D. Pianificazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO.	Parte non corrispondente	Parte non corrispondente
C.4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESI PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.	F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno



Indicazioni per l'adozione del Sistema Disciplinare

E' necessario che l'Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.



Indicazioni per l'adozione del Sistema Disciplinare

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e **formalizzato** dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b);

Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d) o altri soggetti in posizione apicale;

Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e);

Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b);

Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);

Auditor/Gruppo di audit [1].

[1] Auditor / Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per: la pianificazione, la preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate.



Indicazioni per l'adozione del Sistema Disciplinare

L'azienda dovrà, inoltre, **definire idonee modalità** per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite **specifiche clausole applicative** con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti [1] ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

la gestione degli appalti

[1] Tali requisiti sono richiesti per le aziende che implementano un SGSL secondo le Linee Guida SGSL dal paragrafo E.7 "Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa" mentre per quelle che implementano un SGSL secondo le BS OHSAS 18001:2007 dal paragrafo 4.4.6 "Controllo operativo".

